



Area Welfare  
Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale

### AVVISO PUBBLICO

*Approvazione Avviso Pubblico e Schema di Convenzione inerenti alla manifestazione di interesse da parte dei Centri di Assistenza fiscale (CAF), iscritti agli Elenchi/Albi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997 e del regolamento attuativo di cui al D.M. n. 164/1999 e ss.mm.ii., per gli adempimenti connessi all'erogazione dell'assegno di maternità e del bonus elettrico per gravi condizioni di salute-disagio fisico. Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di convenzionamento.*

#### Visti

- l'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 che disciplina, nel sistema di welfare nazionale, le prestazioni economiche in favore della maternità, e prevede che tali benefici vengano concessi dal Comune di residenza, previa verifica del possesso di requisiti sia soggettivi, sia relativi alla condizione economica del nucleo familiare, definita in base a determinati valori dell'ISEE;
- il decreto 28 dicembre 2007, con il quale il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva 2003/54CE e nella successiva direttiva 2009/72/CE, istituendo un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus per disagio fisico).

#### Considerato che:

- le richieste di accesso agli assegni di maternità devono essere presentate dagli interessati in possesso dei requisiti al comune di residenza;
- l'erogazione delle suddette prestazioni sociali a sostegno del reddito è connessa al rilascio dell'attestazione ISE (Indicatore della situazione economica) e ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) previsto dal D.Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DP.C.M. del 18/05/2001 e dell'art. 18, comma 4, D.M. n. 452/2000 e ss.mm.ii, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le convenzioni con i Centri di assistenza fiscale (CAF);
- il Comune di Napoli è responsabile delle procedure previste dalle normative vigenti per l'erogazione ai cittadini di contributi di sostegno al reddito e per l'accesso ad agevolazioni sociali finalizzate a sostenere i nuclei familiari in determinate condizioni di reddito;

Con il presente Avviso Pubblico, il Comune di Napoli intende acquisire la manifestazione di interesse finalizzata a individuare i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), iscritti agli Elenchi/Albi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 241/1997 e del regolamento attuativo di cui al D.M. n. 164/1999 e ss.mm.ii., che non hanno manifestato interesse entro il 15/01/2024, idonei alla stipula di convenzioni con l'Amministrazione, per le attività da svolgersi nel periodo annuale 2024, relativamente agli adempimenti connessi alle misure sopra indicate.

Al fine di consentire ad altri soggetti di manifestare il proprio interesse, si ritiene opportuno una breve riapertura dei termini.

Il rapporto convenzionale ha validità dalla data di stipula e fino al 31/12/2024, con tacito rinnovo annuale e può essere risolta previa volontà espressa di una delle due parti.

Al termine del periodo la convenzione è rinnovata tacitamente per un ulteriore anno solare, qualora non sia manifestata una volontà espressa in senso contrario da una delle parti, da trasmettersi per iscritto a mezzo PEC, al seguente indirizzo: [inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it](mailto:inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it).

Entro la scadenza del convenzionamento, verrà predisposta una nuova manifestazione di interesse per consentire l'adesione di nuovi CAF.

I soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare la propria istanza, con le modalità e i termini specificati e, a seguito delle verifiche e dei controlli amministrativi, essere inseriti nell'elenco di soggetti con i quali si provvederà a stipulare apposite convenzioni, per la realizzazione delle attività di informazione e di supporto alla presentazione delle domande da parte dei cittadini, per le misure indicate.

## 1. OGGETTO

Le prestazioni per le quali si richiede la collaborazione dei CAF sono di seguito indicate.

### *- Assegno di Maternità del Comune*

L'assegno di maternità concesso dai Comuni è stato istituito dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto dal 01.01.1999, ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*). L'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso, l'assegno spetta per la quota differenziale).

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio. In caso di madre minore di età, la domanda di assegno deve essere presentata, in nome e per conto della madre minorenni, dal genitore della stessa o altro soggetto esercente la potestà.

### *- Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico*

Il Bonus per gravi condizioni di salute (Disagio Fisico) è uno sconto annuale sul costo dell'energia elettrica destinato agli utenti che gravano in particolari condizioni di salute (o per quei clienti con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia) costretti ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

La domanda per il Bonus Elettrico per disagio fisico va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

Per richiedere il Bonus Luce per disagio fisico non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus è concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di convenzionamento circa le caratteristiche delle prestazioni indicate o le modalità di erogazione delle stesse, come pure l'introduzione di nuove misure negli stessi ambiti di intervento, saranno recepite mediante atti formali dall'Amministrazione Comunale e saranno oggetto di specifiche integrazioni alle convenzioni in essere.

Rispetto alle predette prestazioni sociali, i Caf convenzionati sono tenuti a garantire, in nome e per conto del Comune di Napoli, le attività di seguito indicate e secondo quanto maggiormente dettagliato nello schema di convenzione allegato, che dovrà accettare integralmente e firmare digitalmente per presa visione, senza riserva alcuna, nei contenuti e nei termini previsti.

1. Fornire informazioni, assistere e supportare i cittadini per l'accesso ai benefici e alle agevolazioni oggetto del presente avviso.
2. Assistere nella compilazione e successiva registrazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione ISEE di cui al DPCM 159/2013, secondo lo schema tipo previsto nel Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e ss.mm.ii., avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS o vidimate mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo.
3. Ricevere l'istanza e ogni altra documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni da parte del richiedente.
4. Per le agevolazioni inerenti alla maternità, rilasciare obbligatoriamente a tutti i richiedenti il beneficio la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda presso lo sportello territoriale del CAF, dal quale si evincano, in particolare: i dati identificativi del richiedente il beneficio, del CAF convenzionato e dello Sportello/Centro di raccolta emittente, la firma dell'operatore di sportello e la data di consegna di presentazione dell'istanza, la cui mancanza comporterà l'applicazione del regime sanzionatorio a carico del CAF contrattualmente definito e di risoluzione nei casi più gravi.
5. Per le agevolazioni inerenti alla maternità, trasmettere al Comune le istanze attraverso le modalità informatiche stabilite dall'Ente.
6. Per il Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico, trasmettere telematicamente le istanze tramite il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGAte), attraverso il quale vengono gestite le operazioni per verificare che il richiedente abbia i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ottenere l'agevolazione, e inviare un resoconto semestrale delle istanze accolte da sistema al Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale del Comune.

## 2. OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONVENZIONATI

- Il Caf deve fornire al Comune, all'atto della stipula della convenzione e, successivamente, in caso di intervenute modificazioni, indicazione delle eventuali strutture societarie convenzionate, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, alle quali il Caf abbia eventualmente affidato lo svolgimento delle attività.
- Il CAF deve avere almeno una sede operativa nel territorio comunale, abilitata allo svolgimento delle attività di cui trattasi, e deve mettere a disposizione dei cittadini sportelli/centri di raccolta sul territorio del Comune di Napoli idonei per l'attività di consulenza, raccolta e scambio di informazioni e documentazione con gli utenti, al fine di prestare l'assistenza prevista e di porre in essere gli adempimenti descritti.
- Il CAF, nella persona del Legale Rappresentante, deve nominare un "*Coordinatore responsabile cittadino*" che dovrà essere operativo sul territorio cittadino e coordinare le attività svolte dai singoli sportelli e fungere da referente unico per i rapporti con il Comune, assicurando gli adempimenti segnalati dal competente ufficio comunale per eventuali problematiche emergenti relative alle pratiche presentate presso i singoli centri di raccolta, facendo rispettare i tempi e le modalità su descritte.
- Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione.

- Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa per responsabilità civile che dovrà essere inviata in copia solo in fase di convenzionamento, si fa carico dei danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto dell'affidamento, procedendo a rimborsare gli utenti che non abbiano percepito il contributo a causa dell'operato del CAF medesimo.

Si rappresenta che i contenuti dettagliati delle suindicate prestazioni sociali e le modalità di effettuazione delle attività a supporto da svolgersi a cura del CAF sono descritte nello Schema di Convenzione allegato al presente Avviso.

### 3. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I CAF interessati al convenzionamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- abilitazione alla costituzione dei centri di assistenza fiscale in base alla normativa vigente (in particolare il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 del D.M. n. 164/1999;
- iscrizione all'albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 9 del D.M. n. 164/1999;
- polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- avere almeno una sede operativa nel Comune di Napoli abilitata allo svolgimento delle attività di cui trattasi;
- autorizzazione alla gestione completa delle pratiche di bonus elettrico per disagio fisico, ai sensi dell'accordo-sottoscritto tra l'ANCI e la Consulta Nazionale del CAF;

In base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali che li hanno costituiti.

In tal caso il CAF dovrà presentare adeguata documentazione della Società di servizi di cui si avvale, da cui si desuma l'affidamento dell'attività di assistenza.

Inoltre, i CAF devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e inesistenza delle ipotesi di esclusione e insussistenza delle cause ostative in analogia a quanto previsto dall'art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023;
- impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- ottemperare, a quanto previsto ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in base al quale è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Milano e di osservare, altresì, tutte le prescrizioni previste e quelle contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679);
- accettare le condizioni del *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*,

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014 e ss.mm.ii., come modificato ai sensi del D.P.R. n. 81/2023 ed entrato in vigore il 14/07/2023, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli;

- accettare le condizioni del *Nuovo Programma 100*, che prevede, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di subordinare l'aggiudicazione all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, e alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali. Qualora, a seguito dei controlli effettuati d'ufficio in merito alla regolarità contributiva al Programma 100 del Comune dovessero risultare debiti tributari a carico del Caf contraente, quest'ultimo accetta, sin d'ora, di compensarli con crediti che egli stesso vanta nei confronti dell'Amministrazione, inclusi quelli derivanti dalla presente convenzione;
- accettare tutte le norme pattizie, contenuti ed effetti incondizionatamente del "*Protocollo di legalità*" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e accettare espressamente le clausole ivi contenute quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- osservare accettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del *Patto di integrità* con il Comune di Napoli;
- garantire per tutto il periodo di validità dell'accordo contrattuale, con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, che copra espressamente tutte le prestazioni sociali oggetto della convenzione, con oneri a carico del CAF convenzionato, gli utenti e i terzi da eventuali danni provocati a seguito di errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche, sollevando l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità.

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di invio della manifestazione di interesse e permanere per l'intera durata del contratto, pena il mancato convenzionamento o la risoluzione anticipata del contratto.

Il Comune di Napoli provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale prima della sottoscrizione della convenzione.

#### 4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I Caf interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, tutta la documentazione di seguito elencata, debitamente sottoscritta.

##### 1. Istanza di convenzionamento

Dovrà essere trasmessa solo dai CAF che non hanno aderito alla precedente Manifestazione di Interesse.

Va riportato su carta intestata il modulo di istanza allegato, debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal legale rappresentante del CAF richiedente, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, tutte le informazioni richieste.

Nell'istanza dovrà essere indicata, a pena di esclusione, il recapito presso il quale l'ente riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, Indirizzo di Posta elettronica e di Posta Elettronica Certificata).

Nell'istanza devono essere indicati:

- dati anagrafici inerenti al CAF richiesti nel modello di istanza;
- sede operativa del CAF sul territorio cittadino;
- prestazione o prestazioni per le quali si intende convenzionarsi (*Assegno di maternità e/o Bonus Bonus elettrico per gravi condizioni di salute - disagio fisico*);
- eventuale Società di Servizi per lo svolgimento di attività fiscali di cui il CAF si avvale, indicando tutti dati della stessa e i riferimenti agli atti da cui si evinca l'affidamento delle attività.

In tal caso, l'istanza di convenzionamento dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della Società di Servizi.

- nominativo e dati del Coordinatore responsabile cittadino, che dovrà operare sul territorio cittadino come interfaccia tra il CAF convenzionato e l'Amministrazione comunale, con il compito di coordinare tutti gli Sportelli/Centri di raccolta collegati;

**2. Contratto/convenzione (copia) con la Società di Servizi (eventuale)**

corredato di fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante della Società di Servizi.

**3. Nomina del Coordinatore responsabile cittadino**

su carta intestata, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del CAF.

**4. Elenco Sportelli/Centri di raccolta**

nel quale devono essere indicati gli sportelli/centri di raccolta presenti nel territorio del Comune di Napoli che intendono prestare supporto alle prestazioni sociali agevolate, specificando i riferimenti e i recapiti di ciascuno sportello e, per ogni Sportello/Centro di raccolta, il nominativo della persona individuata come referente/responsabile dello stesso (cfr. allegato ELENCO SPORTELLI).

Per ogni singolo Sportello, ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale e/o partita IVA e ogni altra informazioni richiesta, utile ai fini dei controlli amministrativi del soggetto che opera come centro affiliato del Caf Centrale, sono quelli indicati nella scheda allegata (cfr. allegato SCHEDA ANAGRAFICA DELLO SPORTELLO).

**5. Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000**

circa il possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale, speciali e di regolarità per il pagamento tributi locali, rese dal legale rappresentante del CAF che chiede di convenzionarsi (e dell'eventuale società di servizi).

**6. Patto di integrità**

sottoscritto dal CAF che chiede di convenzionarsi - recante regole comportamentali tra il Comune di Napoli e gli operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti, in conformità con il vigente "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza".

La documentazione richiesta dovrà pervenire a mezzo PEC, al seguente indirizzo: [inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it](mailto:inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it), inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 31.01.2024.

Il rapporto convenzionale, sussistendone le condizioni normative, in sede di prima applicazione, avrà validità dalla data di stipula fino al 31.12.2024. Al termine del periodo la convenzione è rinnovata tacitamente per un ulteriore anno solare qualora non sia manifestata una volontà espressa in senso contrario da una delle parti, da trasmettersi per iscritto a mezzo pec.

Entro la scadenza del convenzionamento, verrà predisposta una nuova manifestazione di interesse per consentire l'adesione di nuovi CAF.

Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura:

*“AVVISO PUBBLICO per la presentazione di Manifestazione di Interesse finalizzata alla sottoscrizione di convenzioni tra il Comune di Napoli ed i Centri di Assistenza Fiscale per gli adempimenti connessi alla richiesta da parte dei cittadini di prestazioni sociali”.*

Nel corpo della PEC dovranno essere indicati i seguenti dati del mittente: denominazione completa, indirizzo fisico, recapito telefonico e indirizzo PEC.

## 5. VERIFICA DELLE ISTANZE E SISTEMA DI CONVENZIONAMENTO

Qualora l'istanza, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il CAF potrà essere invitato a integrarla e/o a regolarizzarla entro il termine che sarà indicato in apposita comunicazione formale.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione, come pure il mancato possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, comporterà il mancato inserimento dell'elenco dei CAF idonei a sottoscrivere le apposite convenzioni.

In presenza dei requisiti previsti, il CAF sarà inserito in un elenco dei Caf idonei al convenzionamento e si procederà, previo espletamento dei controlli sulle dichiarazioni prodotte, alla stipula della convenzione mediante firma digitale.

La convenzione potrà essere revocata al venir meno del possesso dei requisiti richiesti e sulla scorta di un processo di valutazione continuo della qualità delle prestazioni rese.

Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso le sedi operative, o a cose, causato dall'operatore afferente all'affidatario nell'espletamento delle attività del servizio, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'affidatario medesimo.